SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 585

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NIEDDU, STANISCI, FORCIERI, ANGIUS e PASCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2001

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi anni, in occasione della formulazione dei pareri che la Commissione difesa è stata chiamata a dare in merito ai decreti ministeriali riguardanti la ripartizione dei contributi della Difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stata ripetutamente rilevata la necessità di estrapolare da tali finanziamenti i contributi assegnati all'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e all'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN), trattandosi di soggetti totalmente disomogenei rispetto agli altri enti. Questi infatti si connotano come istituti di ricerca scientifico-tecnologica, lontani quindi dalla natura sociale, assistenziale, commemorativa degli altri enti con cui venivano associati nella assegnazione dei contributi. Obiettivo del presente disegno di legge è di superare tale situazione, prevedendo la non applicazione dei commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1995, n. 549, per quanto riguarda l'IHB e l'INSEAN, i cui contributi, nella misura di 200 milioni di lire all'anno per l'IHB e 9.500 milioni di lire all'anno per l'INSEAN, saranno iscritti ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Questa prima necessaria differenziazione dei contributi agli istituti, oggetto del presente disegno di legge, rispetto a quelli erogati agli enti di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà successivamente perfezionarsi trasferendo alle competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni relative all'INSEAN e all'IHB.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, l'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica ai contributi erogati in favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). I contributi ai predetti enti sono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
- 2. A decorrere dal 1º gennaio 2002 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è determinato a favore dell'IHB in lire 200 milioni. A decorrere dalla data predetta il contributo annuo a favore dell'INSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è determinato in lire 9.500 milioni.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 9.700 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e quanto a lire 3.700 milioni per il 2002 e 9.700 milioni per il 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.